



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI"

**Francesco Zanchini di Castiglionchio**

(già ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Teramo)

***Heri dicebamus. Cause remote (e recenti) di un dialogo difficile sulle  
prospettive metodologiche di una canonistica non più subalterna  
al centralismo della Curia romana***<sup>1</sup>

**1 – Premessa**

Avvicinamento morbido, epperò relevantissimo all'assoluto kantiano dell'imperativo categorico, è senza dubbio l'idea su cui poggia il ripudio del fondamentalismo, e con esso la graduale ricezione di una prassi di tolleranza (tendente a orizzonti sempre più ampi) nell'etica cattolica contemporanea: "*norma prossima dell'azione non è la coscienza retta ma è la coscienza certa, anche se per caso erronea*"; idea, mediante la quale distinguere tra foro interno e esterno è azione che si carica di un significato decisivo. **Chi la rifiuta, non è cattolico.** E che questa elasticità sia condizione per l'evangelicità di ogni cristianesimo storico lo mostra la tolleranza autorizzata agli albori del concilio, seppure in peculiari situazioni (dal S. Ufficio o dalla Penitenzieria, poco importa) alla presenza di credenti granitici nel comitato centrale di partiti dichiaratamente atei.

Un indulto del genere, all'epoca, non era affatto scontato; pur se poteva rientrarvi, fermo l'obiettivo diretto a risolvere il *casus conscientiae* del richiedente, anche il retropensiero di un interesse istituzionale volto - chissà - a "infiltrare" elementi fedeli in campo nemico. Situazioni-limite, queste, destinate a divenire pane quotidiano per il gesuita e vescovo Bergoglio nel clima delle tecniche di provocazione-reazione-repressione invalse fra dittature militari e lotta armata degli oppressi nell'America Latina del secolo XX. Situazioni, per altro, quasi sempre *toto coelo* estranee al quotidiano tran tran dell'esperienza dei quadri della burocrazia di Curia, formati culturalmente alla gestione, seppur

---

<sup>1</sup> Il contributo, non sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione negli *Studi in memoria di Giovanna Mancini*.



non di rado corretta, di un potere insindacabile, benché limitato dalle competenze proprie dell'ufficio vaticano di riferimento.

Su questa *Rivista* ho di recente ricordato per cenni rapidi, nel descrivere la parabola del diritto pubblico ecclesiastico, come l'affermazione di tale scuola di pensiero giuridico fosse strettamente funzionale al successo di una complicata operazione di arroccamento del papato in sempre più muniti bastioni, rappresentativa del greve, tenace e coerente apporto del secolo XIX a un evento che tuttora si pone alla radice di una discontinuità evidente nella storia istituzionale della Chiesa latina: quella della espulsione "dogmatica" del *populus Dei* da ogni sede di decisione politica rilevante per la vita di quest'ultima. Operazione sicuramente magistrale sul piano ideologico e diplomatico, e tale da porre le basi di una riscossa della sovranità spirituale del Papa ben oltre la perdita militare dello Stato pontificio, in attuazione di un disegno geniale inteso al suo rilancio autorevole nella comunità internazionale (secondo un progetto del cardinal Rampolla), come figura al di sopra delle mischie della storia, e proprio per questo finalmente accettata dalle nazioni quale riferimento culturale, etico e politico eminente, quando non addirittura dominante.

Fino ad allora, la massima *Romanus pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censeatur habere* era stata poco più di un proclama di parte papista all'interno delle lotte medievali per il potere nel mondo cristiano: la cui cifra simbolica (come già in altre circostanze, a partire dai *Dictatus papae*) rispondeva puntualmente alle necessità di autoaffermazione della centralità di un potere in quotidiana competizione con altri poteri della cristianità.

Un potere dunque omogeneo agli altri, aveva scritto il Bellarmino, "come la repubblica di Venezia": solidamente fondato nella storia politica, cui dunque un territorio, una flotta e un esercito erano necessari; eppure diverso da essi, quanto meno nella finalità ultraterrena che si prefiggeva. Caratteristica dominante di esso, il trovarsi però in quotidiano contrasto con altri poteri legittimi della *christianitas*, in grado quindi di vulnerare l'efficacia delle sue risoluzioni. È questo il contesto che rende possibile sia la protesta di Lutero, con l'appoggio determinante dei principi tedeschi, sia l'*Act of Supremacy* di Enrico VIII Tudor. Ed è dall'interno di questo stesso contesto che la critica moderna più radicale, diretta a falsificare (con Rudolph Sohm) la pensabilità scientifica di un diritto canonico, muove il suo organico attacco.



## 2 - Una supremazia fuori contesto?

Diplomatico di fulminea visione, prete e prelato di eccezionali virtù umane e cristiane, Rampolla finì per assurgere a dimensioni inconsuete come politico: assecondando con fedeltà totale i disegni di Leone XIII volti a un *appeasement* nei confronti della modernità, avvicinò alla Francia la diplomazia pontificia, di conseguenza marcando un graduale allontanamento della strategia vaticana dagli imperi centrali; e ne pagò imperturbabile il prezzo nel conclave del 1903, quando l'imperatore d'Austria (sembra istigato dall'ottusità di Vittorio Emanuele III di Savoia) pose sul suo nome il veto, spettantegli per antico privilegio, per la successione al grande Gioacchino Pecci. Tornato nell'ombra dopo l'elezione di Pio X, chi avrebbe dovuto continuare la sua opera, benché suo allievo, non poté purtroppo essergli pari in capacità di precorrere gli eventi e di essi antivedere le conseguenze di lungo periodo; e anche se negli artt. 2, 12 e 24 del Trattato del Laterano sarebbe stato dato largo spazio alla metamorfosi intervenuta (sullo sfondo del declino del sistema di cristianità) nel ruolo internazionale della Santa Sede, il "manuale da parroci" compilato dalla commissione cardinalizia all'uopo nominata rispose, tre anni dopo la morte di Rampolla, al modello inappropriato dei codici europei del tempo, fondendo in formule brevi, con insuperata esattezza, la sapienza di una *traditio iuris* investita dalla mutazione "genetica" impostale dalla sfiancante lotta mortale con la modernità, cui era miracolosamente sopravvissuta; piuttosto che a quello della mera, e auspicata rivisitazione del *corpus iuris canonici clausum* dello Chappuis, integrato dal diritto tridentino e dai *Bullaria*, così come richiesto nella maggior parte dei *desiderata* espressi dal ceto episcopale.

Prevalse quindi, nella nuova legislazione in vigore a partire dalla pentecoste del 1918, l'idea di una centralità assoluta del codice (rispondente del resto all'intento di unificazione totalitaria della dottrina, perseguito nel secolo precedente) appena attenuata dal circospetto rinvio della prima parte del can. 6 al diritto antico e all'interpretazione di esso invalsa prima dell'entrata in vigore del codice Gasparri. Operazione liquidatoria, questa, dell'intero diritto storico; per sigillare la quale veniva istituita una commissione *ad codicis canones authentice interpretandos*, costituita verosimilmente per tagliare corto a "indiscreti" tentativi, dottrinali e/o giurisprudenziali, di autointegrazione, o di eterointegrazione del sistema, ma al tempo stesso affidata a componenti affidabili, tratti dagli autori del nuovo codice. Originale riedizione del dogma pandettistico della completezza del sistema, affidato però non alla permanente custodia della *scientia iuris*



come organo di una chiaroveggente *rationabilitas*, depositata nel popolo di Dio nel corso di una tradizione millenaria, ma a quella che col tempo era destinata a divenire un conciliabolo opaco di burocrati di palazzo, responsabile solamente verso sé stesso: grottesca reiterazione generalizzata del duro linguaggio del dogma vaticano (*ex sese, non ex consensu ecclesiae*), l'innovazione si compiva pochi decenni dopo che Rosmini aveva identificato una delle "piaghe della santa Chiesa" nel crescente distacco dal popolo cristiano dei meccanismi di produzione legislativa.

D'altra parte, un processo di accentramento a Roma della formazione canonistica era in atto da tempo: dopo che la Sorbona, già piegata dall'impatto delle dottrine massoniche sul *droit coutumier*, e per di più sospetta di gallicanesimo, si era vista costretta a rinunciare a affrontare con decisione (in una con la virulenza espansiva dell'attacco rivoluzionario) il nuovo, e subdolamente liquidatorio del diritto antico *mos gallicus colendi iura Ecclesiae* di Dominique Bouix. Mentre, periferica ormai Salamanca, nelle facoltà tedesche veniva fatto aleggiare, ad arte, il sospetto di vecchio-cattolicesimo su chiunque fosse tentato di contenere il processo incessante di semplificazione accentratrice, che si andava delineando. Mancando ormai ogni attendibile presupposto di dialettica equilibrata tra le forze in campo, la partita era quindi perduta per una scienza capace di dignità, e quindi di autonomia ermeneutica tale, da entrare efficacemente in campo contro i consiglieri del Principe, annidati nella Commissione interprete quanto all'autointegrazione del sistema, e perfino nella congregazione Dottrinale in certi casi di eterointegrazione, legati al possibile ricorso (non infrequente in passato) a istanze valoriali contigue ai *generalia iuris principia* e alle dinamiche creative dell'equità. Tentativi, a contenimento dei quali già si andavano profilando all'orizzonte i primi segni di quella che sarebbe stata l'indiscriminata persecuzione, per fasi di "purghe" successive, del c.d. modernismo.

### 3 - (... segue) Riflessioni su una transizione

Da qualche tempo Mario Tedeschi ha espresso, da par suo, solide perplessità di fronte all'apertura possibile di un filone di *Interessenjurisprudenz* nell'ermeneutica, scientifica e giurisprudenziale, del diritto canonico. Certo è che la canonistica del primo Novecento è, dal canto suo, ripiegata man mano su studi antiquari decisamente pregevoli, soprattutto in Francia; ma non ha mai conosciuto un Puchta, che sapesse sospingerla autorevolmente nella direzione di un qualche



*usus modernus Decretalium*: unica alternativa possibile a un sistema di amministratore-giudice in cui era destinata a fare naufragio, sullo sfondo di una manipolazione non troppo inconscia della massima *Romanus pontifex*, citata (fuori contesto) in coda alla premessa di questo saggio, ogni precedente speranza di apertura del diritto cattolico alle libertà del cristiano. Manipolazione da sempre combattuta, con rispettosa tenacia, dal mio maestro Luigi De Luca, consapevole com'era dell'inefficacia di una critica puramente formalistica della canonistica di Curia, quale avrebbe rischiato di essere quella della c.d. scuola laica del diritto canonico allorché, in anni di straripante confessionismo cattolico, Francesco Calasso dovette scendere in campo a fronteggiare le velleità espansive di Del Giudice e dei suoi allievi nel quadro degli studi di giurisprudenza. Punto d'arresto di un'incursione in chiave di avventura teorica, che nulla toglieva, a parere del suo critico, all'eccezionale valore formativo del diritto canonico per la comprensione, e forse per l'identità stessa (fosse pure per contrapposizione dialettica) della civiltà giuridica occidentale, non solo di *civil law*.

In precedenza, del resto, una latitanza della produzione giuridica canonistica si era avvertita a seguito del concentrarsi su questioni di supremo potere l'attenzione del legislatore: per certi versi disertando la vocazione pastorale del Tridentino. Sì da verificarsi in certo modo, e in grazia a una giurisprudenza pretoria ben più aperta del regio governo alle ragioni della religiosità popolare, l'apertura della nostra civilistica, incurante dell'altezzoso disprezzo dell'aristocrazia risorgimentale verso la religiosità popolare, all'istituzionalizzarsi, dal basso, di una supplenza extralegale a questa doppia diserzione di vertice ai doveri di garanzia di quelli che De Luca indicò poi con l'espressione "tutela degli interessi religiosi", da parte degli apici sovrani della Chiesa e dello Stato. Una supplenza post-decretalistica, per vero indiscreta, nei confronti di un diritto pubblico ecclesiastico assente, perché polarizzato su azioni *finium regundorum* con le potestà laiche; ma dalla quale nascevano infine, in virtù dell'insopprimibile lavoro dei giurisperiti (*constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, aveva scritto Ulpiano), istituti nuovi e adeguati alle esigenze di un'età di transizione, in cui pareva sfumare il sogno massonico di superamento dei "miti" foggianti, come quello cristiano, su presupposti antiscientifici (si pensi alle frodi pie, o alla salvaguardia della *dicatio ad cultum* a onta dell'eversione dell'asse ecclesiastico). Supplenza che esprimeva il ripudio spontaneo, da parte di credenti e non credenti, di una forma illiberale di soppressione delle *voluntates fidelium* e che costituisce la vera originalità del diritto italiano del tempo rispetto ai modelli tedeschi, importati dalle terre della Riforma dallo Scaduto e dal Ruffini:



una sorta di *mos italicus tuendi iura ecclesiae* che provvisoriamente, benché *extra ordinem*, anticipa di gran lunga la Conciliazione del '29.

Ricordare a questo punto Luciano Musselli, studioso riservato e colto come il suo maestro universalmente compianto, è qui d'obbligo per uno studio su *Ideologia e storia del diritto canonico* apparso nel 2002 sulla rivista *Il Diritto ecclesiastico*, studio reso insuperato dalla fortunata completezza di una considerazione adeguata (inclusiva cioè della rottura storica conciliare occorsa nel tranquillo stagno delle ideologie e delle prassi di Curia) di una fase inedita della storia della Chiesa; annuncio di un metodo di ricerca che – in una prospettiva alla Le Bras - muova a escludere dal novero delle possibilità che una storia del diritto canonico sia pensabile indipendentemente da quella, *événementielle*, dell'itinerario evolutivo della Chiesa stessa, così come si rivela nella sua duplice concrezione, talora dialettica, di *regimen* e di *populus Dei*. Concrezione da accettarsi nella sua dialetticità, e a un tempo condizione utile a una ricezione non fissista (usa a pericolose, istintive reazioni di rigetto, o di mortificazione dell'inusitato) di valori che emergono a consapevolezza non sempre coerente della *congregatio fidelium* nel corso di quel tracimare di epoche che, nella metafora escatologica del Volga di Boris Pasternak, assume i timbri visionari della mistica ortodossa: "a Lui, in giudizio, come chiatte in carovana, affluiranno i secoli dall'eternità".

Su questo sfondo, da ricordare è pure uno studio di Tedeschi della fine degli anni '80 (riedito da Jovene, in una raccolta del 2002), nel quale è fatto un singolare "elogio delle polemiche"; polemiche però alte, di maestri veri, non prodotto dell'odierno stato delle cose, devastato sia dall'incoerenza del patrio legislatore, statale e canonico, unilaterale e pattizio, sia da un declassamento culturale che si avverte ormai su entrambe le rive del Tevere, sia da un'incompiuta riflessione teorica sui cambiamenti, strutturali e culturali, intervenuti nel contesto. Una situazione, in cui può capitare che un dibattito scientifico non giunga a elevarsi al di sopra di una quotidianità dozzinale, e rischi così di mettere in scena nuovamente il dramma, privo di appropriato decoro, dei polli di Renzo manzoniani.

Proprio ricordando le ricerche di Scuola romana sul contributo delle Sezioni (consultive e giurisdizionali) del Consiglio di Stato al formarsi di una *koinè* giurisprudenziale che supplisse i vuoti della legislazione eversiva, rimango con l'impressione di un'empatia maggiore di questo livello dello Stato per i concreti interessi della religione, rispetto a quello di certa parte della dottrina; all'epoca impegnata piuttosto nelle mediazioni concettuali che l'hanno resa giustamente celebre col nome di dogmatica laica del diritto canonico



(meritando in tal diverso modo anch'essa, *a fortiori*, il merito di *mos italicus docendi iura ecclesiae*), con l'esercitare sulla canonistica di Curia un trascinarsi metodologico avallato sia dall'Università Cattolica di Giacchi, sia dalla conversione alla dogmatica (nel suo caso, chiovendiana) di personaggi del peso e dell'influenza del card. Roberti; così da potersi riproporre come permanente modello (certamente non unico) di moderna inculturazione concettuale colta per la scienza canonistica, col successivo avallo senza riserve dei giuristi dell'Università di Navarra. Per poi subire una preoccupante eclissi nell'immediato postconcilio; forse pure a causa dell'immeritato successo delle spurie eppur fortunate dottrine diffuse dai centri della *Rechtstheologie* a supporto, paradossale, della ripresa postconciliare di un movimento per la codificazione, sui cui contenuti di drastico accentramento si creava così, tra due culture apparentemente antitetiche, una singolare confluenza di interessi in vista di obiettivi politici comuni.

#### 4 – Segnali di una nuova divisione ideologica nella canonistica?

D'altronde, dopo la pratica di sterminio consapevole imposta dal papato polacco nei ranghi delle scuole teologiche che erano state fucina del concilio, la Curia aveva bisogno di una copertura dottrinale meno indecorosa dei periti dell'ex S. Ufficio; e la teologia del diritto rispondeva a pennello a un'esigenza congiunturale come questa. Quello che però la Curia assolutamente non aveva previsto era l'avvento al papato di un vescovo di fermo carattere, che dalla periferia dell'impero mirasse a far valere sul centro il peso e la dignità delle province (o della periferia, se più piace): presupposto questo di molti fatti compiuti della cronaca successiva, contro i quali vano è proporre obiezioni di natura "tecnica" come quelle che piacciono, con puntualità singolare, proprio a taluni colleghi che, troppo presumendo della propria formazione "positivista", pretendono di poter prescindere dalla messe di materiale informativo che potrebbero desumere, in fatto, da chi valuta "di prima mano" l'esperienza ecclesiale allo stato sorgivo, nella lettura del giornalismo specialistico. E penso al lavoro dei vaticanisti (in primo luogo il mio caro e rimpianto amico Giancarlo Zizola, autore di un remoto saggio sulla finanza vaticana), ma pure a colleghi di lui più giovani, come Gianluigi Nuzzi<sup>2</sup>, per non dire di Iacopo Scaramuzzi<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> G. NUZZI, *Via crucis*, Chiarelettere editore, Milano, 2015.



A onta di tutto ciò, con l'arroganza dei vincitori imperversano a tutt'oggi sussiegosi porporati in veste vittimistica, *indignados* per innovazioni papali invariabilmente definite antitradizionali (cioè contrarie ai loro interessi e opinioni): vuoi prelati di Curia esperti di ogni sottigliezza, vuoi più modesti sostenitori esterni, che da taluno vengono alimentati di notizie semisegrete e di argomenti dialettici suggestivi. Onde può accadere che, incoraggiato da siffatto retroterra "ufficiale", qualche collega si induca a farsene portavoce, aprendo delle polemiche come quella di cui, ultimamente, è stato preso a bersaglio uno studioso equilibrato come Pierluigi Consorti, solo per aver chiesto a una collega di Bologna qualche innocuo chiarimento a proposito di un precedente intervento di quest'ultima sulla *Rivista di diritto e politica ecclesiastica*.

Tutto lascia pensare - mi si dice - che qui ci troviamo di fronte, pare dichiaratamente, a colleghi pronti a immolarsi per la buona causa della resistenza "fino al sangue" alla tirannide del papa argentino: colpevole evidentemente di voler resuscitare un riformismo conciliare, che i loro mentori si erano illusi di aver sepolto con i conclavi che avevano fortunatamente espresso prima Giovanni Paolo II, e poi Benedetto XVI; ritenuto costui caudatario fedele del primo (loro ostaggio nella fase di decadenza senile), fino alla delusione inflitta ai suoi indiscreti controllori con la clamorosa e drammatica rinuncia bensì al pontificato, ma non pure alla libertà di pensiero del teologo e di decisione (abdicativa, a fronte del ribellismo dilagante nei sacri Palazzi) di governo del pastore. Di fronte a eccessi come questi, è il caso di prendere la parola: non soltanto affinché i toni non decampino da quelli d'una contrapposizione dottrinale rispettosa e leale tra pari, ma anche per sottoporre le ragioni di insoddisfazione "antipapale", colà clamorosamente sollevate (con accenti omologabili a quelli che si colgono negli ambienti dell'odierno, trasversale movimento di opposizione, o piuttosto di "fronda" curiale) a verifica critica adeguata, nel metodo e nel merito.

Detto questo, credo che della retorica accademica sia parte legittima la scelta di ricorrenze significative (difficilmente neutrali) da celebrare; purché sia chiaro che alcuni anniversari implicano contenuti semantici che, presi fuori contesto (soprattutto quando l'iniziativa è assunta da centri di potere culturale abitualmente avversi ai tentativi di riforma sperimentati da un pontificato innovatore), corrono il rischio di suonare come pretesto per pericolose mistificazioni, come quella che,

---

<sup>3</sup> I. SCARAMUZZI, *Tango vaticano. La Chiesa al tempo di Francesco*, Edizioni dell'asino, Szczecin, 2015.



un secolo dopo la promulgazione, riproponesse la natura “salvifica” di un codice di qualità ben superiore a quello del 1983, e che tuttavia aveva meritato, nel proprio cinquantenario, il duro e secco commento liquidatorio di Stephan Kuttner<sup>4</sup>.

Un anniversario del genere è certamente il centenario del codice “piano-benedettino”, quello che a me piace chiamare codice Gasparri: politico e canonista la cui storia costituisce il coronamento della trasformazione assolutista del papato romano (Falco), al colmo della irresistibile ascesa della scuola del diritto pubblico ecclesiastico, in coincidenza con la favorevole congiuntura di un movimento di ripresa reattiva della Santa Sede nei confronti di una pressione ormai prossima all’assedio da parte delle forze della modernità. Ripresa purtroppo non scevra, in parallelo, da una sempre crescente (su questo punto) polemica divisiva tra le Chiese.

Non mancano purtroppo, ancora oggi, i *laudatores temporis acti*, coloro cioè cui, mancando il senso dell’impermanenza del tempo, non resta altra via che ripetere, come un mantra, la lode di quelli che furono i profili caratteristici di un pur glorioso passato; che però vive ormai solo nella loro ripetitiva nostalgia per le nozioni apprese nei licei ecclesiastici, in non pochi dei quali si sono apprese e affinate, per mezzo secolo, la cultura e le tecniche della manipolazione e del travisamento del concilio. In tale logica, può accadere e accade che taluno attribuisca a quel mantra l’autorità di una tradizione, anzi addirittura della Tradizione stessa, forse per una sorta di automatico riflesso difensivo, come quello di quel *caudillo* di cui viene ricordato il fulmineo detto: “quando sento parlare di cultura, subito la mano corre alla pistola”!

Non me ne vorrà Andrea Zanotti se mi permetto di approfittare della canizie di un declino, cui la Provvidenza conserva tuttavia un po’ di lucidità, per una messa a punto più corretta (in un certo senso, rovesciata) delle premesse storico-politiche della sua perorazione, che non lascerebbe altro spazio - è da ritenere - se non quello di mettere sollecitamente in atto idonee procedure per la messa in stato d’accusa del buon papa Bergoglio, per asseriti, immaginari crimini di eresia! Con il che, nemmeno s’intende prendere troppo sul serio i pur pericolosi avversari del pontificato che piacciono all’odierno mio contraddittore, ma solo focalizzarne l’obiettivo di fondo: che è a mio parere quello di indebolire, facendo passare una versione mistificante delle radicate motivazioni di un impegno di governo a tutto campo, l’idea che lo anima, quella cioè di attuare sul serio, finalmente, il progetto riformatore del sinodo Vaticano II.

---

<sup>4</sup> In *Apollinaris*, 1967.



## 5 - Il nodo non è Bergoglio, ma Roncalli

Quando di concili veramente si trattava - e non di brutali regolamenti di conti tra i poteri della cristianità - i sinodi della Chiesa d'occidente sono sempre stati mossi da un'intenzione profonda dell'episcopato di incontrarsi sulle questioni davvero grandi e unitarie, accantonando i dissidi su quelle secondarie, se non addirittura meschine (come quella sulla guerra ai Saraceni, per la quale la Curia a suo tempo pretese, e ottenne, la rovina del grande e pacifico impero federiciano).

Così fu, in maniera eminente, per Costanza, Ferrara-Firenze e Trento: tutti celebrati sulla soglia dell'età moderna, mentre si andavano consumando i fasti del papato rinascimentale; e tuttavia, nel segno di una puntuale consapevolezza storica di crisi ormai apertesi nel rapporto soteriologico tra chiesa e mondo, e pertanto forieri di importanti addizioni disciplinari, connesse all'urgenza di chiarimenti dottrinali su punti divenuti problematici, oltre che d'innovazioni pastorali destinate talora a produrre ricadute costituzionali rilevanti.

E così fu per il Vaticano I, anch'esso celebrato in situazione di eccezione, come quella costituita dalla conclamata crisi della cristianità medievale, e dal conseguente assedio che le forze più radicali della modernità europea andavano stringendo intorno alla Santa Sede, ritenuta, per certi versi non del tutto a torto, uno dei capisaldi più solidi dell'*Ancien régime*, come tale meritevole delle punizioni più dure.

Nonostante tutte le polemiche in cui fu coinvolto, non esclusa quella relativa alla troppo esile, e tutt'altro che concorde partecipazione episcopale, o quella relativa all'intimidazione gravante (secondo alcuni) sulla minoranza, frutto tangibile ne fu la posizione, di assoluto spicco, assunta nella formula dogmatica dalla figura solitaria del papa che, al di sopra di tutta la Chiesa, la governa (sia quanto al *munus docendi*, che quanto al *munus regendi*) esercitandovi un ruolo primaziale che essa trarrebbe da null'altro che dalla Rivelazione, avendolo da essa ricevuto in via esclusiva: "ex sese, non ex consensu ecclesiae".

Di qui l'incrementarsi per addizione di tutta un'ideologia del *papa solus*, che col tempo ha finito per attivare pericolose contraddizioni con principi antichi e condivisi della tradizione giuridica della Chiesa, come il limite della *rationabilitas* da opporsi alla legge pontificia (così come, d'altronde, al *mos populi Dei*), o quello della ricezione, o *approbatio popularis* di essa: clausole tutte di *balance of power*, condizionanti quanto meno l'efficacia degli atti in questione, e da ritenere anch'esse rivelatrici di momenti istituzionali fondativi per la storia dell'ecclesiologia occidentale. Profili tutti da me sottolineati nel tempo, fin da *Principio*



*gerarchico e principio popolare nell'ordinamento della Chiesa*<sup>5</sup> in un periodo in cui la rilevanza del principio popolare veniva messa in discussione non nell'olimpico della discussione accademica, ma dal sistematico, poliziesco perseguimento espulsivo di centinaia di teologi. Né sul punto, benché l'allarme da me sollevato fosse caduto nel vuoto, certamente mi tacqui; e fu *Continuità e discontinuità del postconcilio* a riprenderne i toni; e poi, "vox clamans in deserto", *Rinnovamento teologico e "aggiornamento" conciliare (1959/1973). Parabola di una discontinuità cattolica*<sup>7</sup>, rapidamente seguito da *Papato, concilio e popolo tra principi e regole*.

Ragione e obiettivo di questo impegno, solamente la preoccupazione di rimettere in luce, fra tante personalità insignificanti celebrate ormai dalla pubblica fama, i giganti (Rosmini, Rampolla, Roncalli) sulle spalle dei quali si era appena compiuta, nell'arco di due secoli, una mutazione storica dell'istituto papale: della quale poteva semplicemente dirsi che, lungi dall'essere un tradimento del sogno di Ildebrando di Soana, ne era invece la purificazione più coerente e, a un tempo, il superamento della contestazione dei Riformati nel segno dell'inconciliabilità che correrebbe tra quell'istituto e il grandioso *loghion* pasquale "il mio Regno non è di questo mondo".

È stato, forse, tutto sommato troppo breve il tratto di storia, in cui un tale evento si è consumato? E a chi potranno gli eredi inconsolabili del potere temporale chieder conto di ciò? A noi non resta che registrare la sorda avversione che l'accaduto solleva, di contro al segno dell'inaudita novità di un sovrano pontefice - per dirla alla Prodi - che si dimette come un decano di facoltà per beghe di cortile (e non solo) tra i suoi colleghi; e soprattutto per quella del suo successore, che anche in questo ispirandosi, non senza malizia provocatoria, al santo di cui ha deciso di prendere il nome, se ne va a dormire al convitto Santa Marta come uno studente fuori sede, mentre troppi cardinali, elettori o meno, sembrano voler restare ancora a lungo abbarbicati ai loro principeschi alloggi.

---

<sup>5</sup> negli *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, Giuffrè, Milano, 1991; e poi in *Chiesa e potere. Studi sul potere costituente nella Chiesa*, Giappichelli, Torino, 1992, dedicato a G. Alberigo, anche per ribadire i vincoli tra i nostri studi e quelli di storia della Chiesa.

<sup>6</sup> sulla *Rivista di diritto romano attuale*, 7/2002.

<sup>7</sup> in *Itinerari giuridici'. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza in Abruzzo*, Giuffrè, Milano, 2007.

<sup>8</sup> in *"Etsi omnes ..."*, *Scritti in onore di Francesco Mercadante*, a cura di F. Lanchester, M.T. Serra, Giuffrè, Milano 2008.



## 6 – “Idola potestatis”, o misericordia?

Ma forse, a questi presunti maestri della Tradizione una lezione di metodo potrebbe non bastare; e vorranno avere un confronto anche sul merito, dove quotidianamente presumono di misurarsi in termini di “dottrina”, al fine di menar scandalo della *simplicitas canonica* di una sequela evangelica quale quella di cui l’attuale papa (come pure la più autentica Tradizione, di oriente e di occidente!) è incrollabile testimone convinto.

Orbene, sia concesso pensare che la destinataria dell’originario intervento di Consorti fosse troppo giovane ai tempi di alcune sessioni del Vaticano II particolarmente travagliate; e non possa rendersi conto, in un clima mutato, della pericolosità ecclesiologica di temi a lei cari come quello dell’interpretazione autentica (strumento curiale oramai più efficace ancora della *Commissio Interpres* di Gasparri, se l’estensione del suo potere ai testi legislativi tutti andasse, come nel progetto della LEF degli anni ‘70, prima o poi intesa come comprensiva degli atti del Vaticano II, al fine di controllare e contrastare tentativi magari ingenui di *extensio* valoriale dei principi conciliari, da parte dei vescovi e/o dei giudici sottordinati!). Ma almeno Zanotti dovrebbe ricordare quali e quanti clamori e scandalo avesse sollevato in Curia il testo della *Lumen gentium* proposto alla votazione del sinodo Vaticano II; e come Paolo VI si fosse trovato costretto *pro bono pacis*, di fronte a una questione di governo come quella della collegialità (sulla quale, non più solo simbolicamente, il regime instaurato da Pio IX avrebbe dovuto alla fine cedere qualcosa del suo prepotere) a ricorrere all’espedito dilatorio della *Nota explicativa praevia* attribuita al card. Felici: con la quale una disposizione conciliare ritenuta precettiva veniva d’un tratto trasformata in programmatica, per usare la pudica espressione tecnica a quei tempi coniata dalla nostra Cassazione nella fase di transizione dall’ordinamento fascista a quello democratico.

D’altra parte, la buona novella apportata dal pontificato di Roncalli era il suo fondarsi sia su un’attenuazione dell’assoluto e indelegabile potere sulla Chiesa universale del centro romano del sistema e sia, inoltre, sul paradigma della misericordia come *plenitudo legis*: due punti, come ognuno vede, la cui lettura, a torto o a ragione, dovè suonare allora come *stantis aut cadentis Curiae*.

Certo è che, mezzo secolo dopo, la Curia si trova ora quei punti riproposti puntualmente dal pontefice attuale (non solo come programma, ma come tardivo adempimento, divenuto indifferibile, di un impegno collegiale tassativo); e su di essi papa Francesco non sembra affatto, a differenza di Paolo VI alla vigilia della quinta sessione



sinodale, disponibile ancora a un compromesso dilatorio. È esattamente quanto pochi anni or sono, esasperato dagli indugi di papa Ratzinger, mi auguravo in due studi del 2010, ben sapendo che al fronte della guerra aperta dal Tradizionalismo si dovesse rispondere con pari intransigenza, tagliando il nodo gordiano non di una qualsiasi “riforma della Curia”, ma dello stesso senso residuale del suo statuto canonico. Mi riferisco a: *“Etsi concilium non daretur”*. *La sfida del Tradizionalismo (1979-2009). Tra riequilibrio del governo papale e ridimensionamento del sistema conciliare di valori*<sup>9</sup>; nonché a *Il diritto pontificio nell’impasse della attuazione del concilio Vaticano II. Tensioni e dinamiche di un travaglio non risolto*, relazione a un coevo convegno napoletano sul riformismo legislativo in diritto canonico ed ecclesiastico<sup>10</sup>. Alla istruttiva lettura dei quali scritti richiamo ancora una volta l’attenzione dei colleghi di buona fede.

Solo per questa nuova linea dell’attuale papato, dovrà allentarsi d’ora in avanti la vigilanza su fatti e misfatti della Curia, già in atto o in corso di elaborazione? Mai più, se è vero che il *Curia delenda est* deve continuare a risuonare almeno come minaccia sanzionatoria di fronte alla negazione, da qualsiasi parte provenga, dei valori della collegialità, del dialogo e infine della pastorale della misericordia. L’atteggiamento inverso sarebbe dissimulazione indignitosa di fronte alla tracotanza di una ribellione ormai aperta nei confronti di quello che (come suona la parola “aggiornamento”), è solo l’adeguarsi della Chiesa di oggi al contesto irreversibile del secolarizzarsi della modernità, serbando però all’interno di esso ben alto il segno di una fedeltà perenne alla mansuetudine paterna riservata al figliol prodigo e alla sequela, d’altronde, dell’insegnamento espresso nel *Meminerint episcopi* del Tridentino:

“Meminerint episcopi aliique ordinarii se pastores, non percussores esse; atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominantur, sed illos tamquam filios et fratres diligent elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant [...]. Tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint emendentur”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> In *“Il giurista e il diritto”*, *Studi per Federico Spantigati*, Franco Angeli, Milano, 2010.

<sup>10</sup> Il saggio già pubblicato negli Atti del Convegno, a cura di M. Tedeschi, *Il riformismo legislativo in diritto canonico ed ecclesiastico*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2011, può leggersi anche in questa *Rivista*, gennaio 2011.

<sup>11</sup> *Sessio XIII, de ref., cap. I*, testualmente citato nel can. 2214 del codice Gasparri



## 7 - (... segue) Precedenti elusioni “pattizie” di queste discriminanti

Sollecitate dall'interno, dopo i fatti del concilio, a una considerazione più adeguata della necessità di dare attuazione istituzionale concreta sia a strutture e a orientamenti culturali permeati del principio di collegialità, sia a prassi consone con la centralità neotestamentaria del “miserere” del pubblicano, queste istanze si combinarono nell'autunno del 1967 (durante il terzo governo Moro) con quelle, fatte proprie dal governo stesso “in rapporto all'evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica”, intese a dar vita a iniziative dirette a una revisione amichevole di alcune clausole concordatarie, con particolare riguardo all'art. 5 Conc., che prevedeva l'odiosa, vendicativa, confessionista sanzione statale dell'assoluto impedimento all'esercizio di pubblici uffici da parte dei “sacerdoti apostati o irretiti di censura”. Nonostante l'amicizia personale tra il *premier* e il papa, la Curia non fece buon viso all'iniziativa; che otto anni dopo veniva ripresentata, sotto il quarto governo Moro, dai gruppi della maggioranza che lo sosteneva, insistendosi stavolta sulle esigenze di armonizzazione costituzionale (la Corte competente, già insediata da un ventennio, aveva cominciato a interessarsi di questioni concordatarie con la presidenza Branca!), prima ancora di considerare quelle dello sviluppo della vita democratica e del decorso del tempo, con implicito, ma cortese riferimento alla regola *rebus sic stantibus*: riferimento che si rivelò tuttavia impotente, ahimè, a scuotere allora la sordità (e la boria) d'interlocutori da sempre avvezzi a costumi inveterati di privilegio e di pregiudizio.

Il contesto, d'altronde, in cui il passo del governo prendeva le mosse non cadeva affatto in un momento di consolidamento delle dottrine conciliari; nei confronti delle quali la Curia continuò a opporre strenua resistenza, come in quegli anni testimonia l'ambiente della Lateranense in cui, a quanto riferisce Musselli in una nota del saggio citato, la discussione in aula della sua dissertazione sul superamento della teoria della *potestas indirecta in temporalibus* suscitò un dibattito polemico serrato tra progressisti e conservatori, sullo sfondo d'una ideologia del diritto pubblico ecclesiastico ancora ben dura a morire. Se poi si pensa che la cooptazione in Curia suole avvenire per cordate omogenee, e che la sorte di queste viene influenzata facilmente dall'esito di un conclave, si ha la misura del supplemento di resistenza al concilio, che nel 1978 l'avvento al pontificato di Karol Wojtila avrà apportato negli incerti equilibri fra le due ecclesiologie in competizione negli ambienti romani dell'accademia ecclesiastica, per motivi di



principio poco permeabili al dialogo con la molto più aperta (ma fino a un certo punto!) cultura della canonistica laica.

È troppo presto per disporre di studi storiografici adeguati a una delucidazione tranquillante di processi evolutivi del genere; ma si può azzardare l'ipotesi che solamente a far tempo dal giungere all'età adulta della seconda generazione dopo il Vaticano II sia potuto maturare, tra mille contraddizioni e fraintendimenti, un passaggio di fase finalmente favorevole alla piena ricezione di quest'ultimo.

Ecco perché il quarto governo Moro finì per cadere, senza assistere a un minimo di presa in considerazione delle sue richieste da parte della Santa Sede. Sicché le trattative vennero riprese sotto i governi Andreotti insediati tra il 1976 e il 1979, al prezzo di una rinuncia delle Camere a ogni forma preventiva di controllo politico sul negoziato, e quindi anche al voto di ordini del giorno atti a vincolare preventivamente l'Esecutivo nelle trattative con la Parte ecclesiastica. Con il che prevaleva il punto di vista della Santa Sede, ferma alla necessità che la trattativa prendesse la via del negoziato internazionale, escludendo l'opinione pubblica da non gradite interferenze durante *pourparlers* da mantenere riservati, per poi mettere il parlamento di fronte a un testo già firmato dalle Parti, oggetto quindi di mera ratifica.

Se poi si pone mente alla circostanza che alla ratifica dell'Accordo (giunto alla stipula sotto il primo governo Craxi, che se ne vantò clamorosamente come di magnifica opera propria, mito poi perpetuato alla posterità da una ferrea censura sul dissenso di parte non irrilevante della dottrina, orchestrata certamente in buona fede da Gennaro Acquaviva che, per conto del PSI, aveva seguito il negoziato con cura materna, degna forse di miglior causa) si pervenne solamente con la legge del 25 marzo 1985 n. 121, si ha la misura esatta dell'intero ventennio impiegato per convincere le resistenze della Curia a una mutazione qualsiasi dello *statu quo* acquisito con i Patti del Laterano, stipulati quasi sessant'anni prima col Regno d'Italia, in condizioni di politica interna e internazionale completamente diverse, oltre che di piena, conclamata egemonia di una cultura di potere (quella dello *ius publicum ecclesiasticum*), ormai in piena crisi dopo il concilio.

Se da allora sono passati trent'anni, e tuttavia ancora virulenta appare un'opposizione curiale a due pontificati responsabili solo di voler imprimere un'accelerazione maggiore all'incontro della Chiesa col mondo moderno, in fedeltà finalmente piena al Vaticano II, davvero c'è da temere per l'attuale *status constitutus ecclesiae*, di fronte alla eventualità, sempre possibile, di ulteriori episodi di vacanza della Sede apostolica.



## 8 – Questione finanziaria e riforma *in capite*

Sicuramente sappiamo troppo poco sulla propensione a delinquere di certi membri importanti dell'alto clero vaticano, soprattutto in materia finanziaria. E politici intemerati come Andreatta, o banchieri specchiati come de Strobel hanno portato con sé nella tomba sia le dimensioni reali di certe *notitiae criminis*, sia il nome di buona parte degli autori delle malversazioni (e, fra l'altro, del conseguente *crack* del Banco Ambrosiano), consapevoli o meno. In tal modo, solamente la criminalità organizzata è riuscita a raggiungere i "colletti bianchi" fiancheggiatori finanziariamente più creativi, traendoli a sommaria giustizia, in carcere o sotto i ponti di Londra. Pur tuttavia, al fascino discreto e informale del meccanismo di ingegneria giuridica, che negli anni '30 aveva dato vita all'*enclave* vaticano, resistere non è certo rimasto facile (nonostante tutto ciò) alla tentazione, da troppi condivisa, di utilizzarlo come paradiso fiscale domestico, per opere che, dopo tutto, erano e sono di sicuro destinate a portare la gente in Paradiso; al prezzo, tuttavia, di tenere in disparte da una ripartizione equa e trasparente di ingenti risorse la più gran parte delle chiese locali e dei loro presuli, per il tramite di quella canalizzazione ottimale che solo potrebbe ottenersene mediante accurata programmazione in base alle esigenze reali emergenti dai suggerimenti della periferia (come ben si esprime Consorti), preventivamente valutati dalle conferenze episcopali in termini di razionalità e fattibilità contabile, previo il prelevamento prioritario di quella *portio pauperum*, della quale la cattedra di Pietro è massimamente responsabile.

In precedenza, solo l'ottimo papa Giovanni Paolo I aveva avanzato la pretesa di veder chiaro nei conti, prima della sua morte misteriosa; mentre le febbrili esigenze del suo successore, derivanti dalla decisione di finanziare la resistenza polacca ai "senza Dio" con valuta USA riciclata, aveva reso a lungo codesto un obiettivo irraggiungibile, prima almeno degli ultimi due pontificati: che hanno rappresentato e rappresentano un punto di arresto decisivo per un costume inveterato di *laissez faire*, proprio di un ceto prelatizio disabituato alla disciplina della più elementare chiarezza amministrativa e contabile. Chiarezza che aveva viceversa costituito l'amaro rovello del mio compianto e caro collega di facoltà a Teramo mons. Francesco Salerno (già segretario della Prefettura per gli affari economici, e poi della Segnatura apostolica) che, *rara avis* disinteressata, quanto inascoltata nella Curia, avrebbe voluto vedere trasformata la Prefettura per gli affari economici in una Corte dei Conti vera e propria,



magistratura di diritto pubblico del tutto impenetrabile dalle pressioni provenienti dall'Esecutivo.

Il che viene qui ricordato non per altro, ma perché aiuta a vedere più chiaro nelle vere ragioni, che almeno in parte risultano chiamate a concorrere nella tendenza a remare, a tutto campo, contro la politica di papa Francesco (*sub specie* di pretesti magari dottrinali apparentemente nobilissimi): tendenza espressa ormai da tanta parte di un'alta Curia che, evidentemente, non intende in alcun modo riformarsi.

Resta da vedere, a questo punto, quanto il "bisticcio" aperto dai colleghi di Bologna possa risultare, senza volerlo, funzionale a un disegno organico di rivolta nei confronti di un tentativo tutto sommato saggio di riforma *in capite*, in atto da parte del pontificato; e quanto ciò possa viceversa concorrere, in buona fede, a mettere in luce negativa (col pretesto d'inevitabili difetti tecnici dell'azione papale) profili per nulla dimostrati di asserita fragilità dottrinale di tale azione, anche su ben diversi scenari di una strategia politica decisamente complessa sul piano dottrinale, disciplinare, ecumenico. Talché il dibattito aperto da una diagnosi forse troppo ottimistica della Boni sullo stato della ricerca canonistica in Italia, diagnosi le cui possibili aporie venivano a distanza rilevate, dal Consorti, sulla stessa *Rivista di diritto e politica ecclesiastica*, potrebbe finire per coprire non l'onesto, e non riuscito tentativo di costui di aprirne le dimensioni originarie a un utile e apprezzabile discorso più ampio (certo non in tutto condivisibile ma anche di grande serietà intellettuale); ma piuttosto, detto alla romana - "papale papale" - la descritta manovra riprovevole dell'alta Curia, intesa a screditare l'impegno del pontefice regnante per un'attuazione piena del concilio.

Al riguardo va rilevato come l'autrice del primo intervento nulla abbia replicato all'invito rivolto da Consorti a un approfondimento maggiore degli elementi di contesto (spirituali, culturali, ecclesiali, politici) che attraversando l'odierna stagione della Chiesa siano suscettibili di interferire, in un modo o nell'altro, con l'apprezzamento e con l'efficacia delle sue norme. Mentre mi è parso singolare che abbia rivendicato titolo a intervenire (in un delicato dialogo che è poi assolutamente mancato tra gli interlocutori originari) proprio lo Zanotti su questa *Rivista*: che si è proposto come giurista positivo mentre, al contrario, ha speso la maggior parte del suo intervento in un attacco alla politica del pontificato, dedicato per lo più a temi *de iure condendo*, senza curarsi, se non lateralmente, della ricchezza degli spunti tematizzati nell'intervento di un "contraddittore" cui ha riservato, di volo, cenni critici sbrigativi e liquidatori.

A fronte di che, con buona pace delle critiche cui è andato incontro, debbo dire che l'intervento di Consorti a me è piaciuto assai,



perfino nell'apparente ingenuità della trascrizione in linguaggio canonico del concetto di periferia, senza però accenno alcuno al tema dei canali che, sul piano istituzionale, dovrebbero ufficializzarne la rappresentanza collegiale. Rappresentanza che ho sempre sostenuto debba tornare a essere per aree linguistiche, secondo un modello sinodale da generalizzarsi, già sperimentato a Costanza.

Certo è che l'esperienza di questo dibattito ha la caratteristica, invero interessante, di prestarsi a ulteriori suggestioni, almeno da parte degli studiosi sensibili ai profili storico-politici di un'epoca di transizione, come quella sulla quale si apre. E che sembra suggerire il ritorno della canonistica a un pluralismo come quello che, nell'età di mezzo, era testimoniato nella cristianità occidentale e (udite udite!) nientemeno che in materia di consenso matrimoniale, dalla pacifica convivenza di una *consuetudo Franciae* accanto a una *consuetudo romanae ecclesiae* marcatamente diversa<sup>12</sup>.

Ambiente franso e instabile, teatro di improvvisi cataclismi, il paesaggio mediterraneo più volte deve avere ispirato, fors'anche attraverso il mito di Atlantide, il senso che nella memoria dei suoi figli (Parmenide, Anassagora, Democrito, Lucrezio, Vico, Leopardi) si è depositato dell'eterna ciclicità del tempo. E li ha resi attenti ai messaggi analoghi, provenienti dall'impermanenza della storia, attenti a discernerne i cicli nei segni dei tempi, riconoscendo precocemente i colori dell'alba, o quelli del tramonto di una civiltà, o dei modelli di inculturazione storica di un credo religioso. In ciò, il Rosmini delle *Cinque piaghe* è stato un allievo di Vico genialmente creativo, nel discernere i momenti di stasi (di "stazione", scriveva) da quelli di moto creativo, di dinamiche volte a mutamenti incisivi nella storia stessa della Chiesa.

Il collasso finale della Roma gregoriana e tridentina, la gloriosa cristianità occidentale, deve farci attenti anche alle analogie che la nostra epoca di crisi dell'eurocentrismo propone con quella dell'antica Roma. Sono analogie che rivelano la necessità della ricerca di qualche sintesi superiore, che consenta al nostro cammino di attraversare con successo la presente fase di crisi profonda. Infatti, a me sembra, siamo di fronte a una svolta epocale per lo stesso *jus publicum europaeum*, che scompagina ben altro che l'accurato disegno dei codici novecenteschi, incluse le codificazioni canoniche: per così dire, a un passaggio "bettiano" di fase, del Betti dei *Problemi di storia della costituzione sociale e politica nell'antica Roma*, inedito corso di lezioni tenuto dal Maestro nella Germania nel 1937/38: dove "diritto dell'Impero, diritto dei singoli

---

<sup>12</sup> in F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 235.



popoli e diritto delle province si erano andati sempre più strettamente avvicinando"; e dove, nel quadro di una transizione inedita, il diritto giustiniano cristianizzato, svincolato dai ceppi centralistici della metropoli e in tale nuova sua veste recepito dall'Europa moderna, più "non rappresentava un diritto rigorosamente nazionale nel senso della Scuola storica, bensì il diritto universale dell'orbe culturale antico, il risultato della cultura ellenistico-romana dominante l'Impero romano"<sup>13</sup>.

Sarà il nostro tempo all'altezza di una sfida che - in un mondo ormai globalizzato come quello, di cui la "seconda Roma" aspirò a essere centro sul Bosforo - interpella la totalità delle risorse intellettuali e culturali di un declinante Occidente, ahimè ancora troppo carolingio, sia in termini di giuridico adeguamento del sistema, sia in termini (il che appare oramai un tornante decisivo) di ermeneutica aperta sul fatto - culturale, economico e politico - della mutazione che viviamo?

---

<sup>13</sup> **E. BETTI**, *Probleme der romischen volks - und Staatverfassung*, Roma TrE Press, 2017, edizione a cura dell'Istituto E. Betti di Scienza e teoria del diritto nella storia e nella società, nella traduzione a fronte di S.A. Fusco.